

COMUNE DI TAVAGNACCO



P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.

piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale
variante 1

**relazione di variante
asseverazioni**

1. PREMESSA

Il PAC delle zone "A" del PRGC è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n.180 del 01.12.2010, approvato con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n.23 del 01.03.2012 e pubblicato sul BUR n.12 del 21.03.2012.

Il Comune di Tavagnacco ha avviato atti e procedure per la predisposizione della Variante n.1 al vigente Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica delle zone A in riferimento alle necessità di:

- adeguamento alle normative sovraordinate e alle previsioni del vigente PRGC;
- tutela dell'identità dei luoghi e della loro qualità ambientale mediante ulteriori indicazioni normative, anche localizzative (cfr. nuovo art. 41 delle NdiA recante Regolamentazione edilizio-urbanistica) che, pur consentendo valutazioni specifiche e adeguamenti a casi particolari, siano precise per criteri e finalità, così da consentire una semplificazione dei percorsi di attuazione (parere preventivo necessario solo per soluzioni alternative a quelle fissate dalla normativa);
- una riflessione sui completamenti compatibili nell'attuale contesto, che devono comunque confrontarsi con ciò che connota l'identità dei borghi antichi per una verifica di sostenibilità delle nuove edificazioni in centro storico;
- semplificazione normativa;
- dar risposta a fabbisogni sopravvenuti nel tempo

Il quadro progettuale delineato è stato collocato, ai fini procedurali, entro le soglie determinate dalla legislazione e normativa vigente, interfacciando singoli elementi e tematiche con i disposti degli articolati specifici.

I contenuti della Variante in oggetto sono stati verificati e vagliati rispetto:

- agli strumenti di carattere legislativo e normativo, con l'esame delle condizioni poste per l'adozione e approvazione della variante, ovvero la LR 5/2007 e s.m.i., il DPRReg. 20.03.2008 n.086/Pres., la L.R. 12/2008 e s.m.i.;
- a obiettivi e indicazioni del PRGC

In riferimento agli strumenti di carattere legislativo e normativo

LR 5/2007 e s.m.i.

"(...)

Art. 25 (Piani attuativi comunali)

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.

3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;***
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare;***
- c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;***
- d) i piani di recupero;***
- e) i programmi integrati di intervento;***
- f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.***

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

"(...)

Art. 63 quater (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti previsti dal

capo II della legge regionale n. 21/2015 , per le varianti di livello comunale. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015 devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo e dal responsabile del procedimento.

DPRReg. 20 marzo 2008, n.086/Pres.

Reg.attuazione Parte I^ urbanistica, LR 23 febbraio 2007, n.5.

“(…)

Articolo 7 (Contenuti minimi dei PAC)

1. Il Piano Attuativo Comunale (PAC), d'iniziativa pubblica o privata, contiene i seguenti elaborati:

- a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, sulla base delle individuazioni e localizzazioni di cui all'art. 5, comma 2, punto 2.1;
- b) la determinazione della destinazione d'uso delle singole aree con l'eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento, anche ai fini della perequazione e compensazione urbanistica, secondo quanto previsto nel PSC e POC;
- c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi, se non previste negli elaborati di POC, con le relative eventuali indicazioni planovolumetriche;
- d) l'individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano, limitatamente ai PAC di iniziativa pubblica;
- e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;
- f) una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano nei casi in cui il PAC comprenda beni e località sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, redatta in considerazione dei criteri previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del PAC;
- g) gli schemi delle opere di urbanizzazione.

2. Nel caso in cui al PAC di iniziativa privata venga attribuito valore di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge, il Piano deve contenere l'indicazione di tutti i pareri, autorizzazioni ed i nulla osta ottenuti e per i quali è subordinato il rilascio del titolo abilitativo. Al Piano sono allegati tutti gli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio comunale relativamente al titolo abilitativi richiesti.

3. I contenuti minimi del PAC previsti dal presente articolo sono costituiti da:

- a) relazione illustrativa che descriva gli obiettivi, nonché i criteri informativi del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinea i tempi previsti per l'attuazione nonché l'indicazione delle relative priorità;
- b) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti;
- c) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l'esecuzione del piano.

4. I Comuni possono richiedere che i PAC vengano rappresentati anche mediante documentazione informatica, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS.

5. Il PAC di iniziativa pubblica o privata contiene altresì tutti gli elaborati previsti obbligatoriamente da leggi e regolamenti ed ha validità di dieci anni, salva diversa previsione di legge.

6. Fino all'approvazione del PSC e del POC, i riferimenti contenuti nel presente articolo ai medesimi strumenti di pianificazione comunale si intendono allo strumento urbanistico comunale vigente, in quanto compatibili.

7. La pubblicazione sul BUR degli avvisi di adozione ed approvazione dei PAC avviene a cura del Comune.

8. I documenti di cui al comma 3 sono corredati da:

- a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata;
- b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

9. Il PAC approvato è rappresentato, ove richiesto dal Comune e a cura del proponente il Piano, mediante strati informativi (dataset), strutturati e georeferenziati in ambiente GIS, inerenti alla Carta delle Aree assoggettate a PAC di cui all'art. 5, comma 2.1 del presente regolamento. Tali dataset garantiscono la rappresentazione e la descrizione delle aree interessate dai piani attuativi e sono individuati e descritti, nella loro tipologia e struttura, nel documento di cui all'art.18, comma 1 del presente regolamento.

Art.16 (Disciplina transitoria)

1. Il presente articolo viene emanato in attuazione dell'art. 61, comma 1, della legge e detta le regole per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale generale ed attuativa e loro varianti, nonché dei piani territoriali infraregionali e loro varianti, in corso alla data dell'entrata in vigore della legge, ovvero iniziate successivamente, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge. (...)"

(...)

5. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici attuativi comunali, avviata dopo l'entrata in vigore della legge è disciplinata dall'art. 25 della legge medesima, nonché dall'articolo 7, commi da 1 a 7 e comma 8, lett. a) e articoli 8 e 9 del presente regolamento * (*sostituiti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 12/2008)

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12

(Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

“(…)

Art. 3 (Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica)

1. Il provvedimento di approvazione del PRPC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e impianti in esso previsti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. L'Autorità espropriante, in conseguenza dell'approvazione del piano, espropria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.

3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comparti edificatori.

4. Il Sindaco, ad approvazione avvenuta dei predetti comparti edificatori, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione al piano, da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.

5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.

6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Sindaco, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento previsto dal piano ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.

7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.

7 bis. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7.

In riferimento a obiettivi e indicazioni del PRGC la Variante, che si inserisce nell'ambito delle modifiche azzonative e normative puntuali e circoscritte, **attua le previsioni del vigente PRGC**, di cui osserva le indicazioni, **senza apportarvi modifiche**. Infatti:

- ridelimita e norma le aree che sono state inserite in zona A con variante al PRGC (cfr. Variante n.8 al PRGC);

- corregge refusi grafici

- modifica e sviluppa le norme di attuazione al fine di semplificare, precisare e chiarire ulteriormente alcuni contenuti o di introdurre limitate e circostanziate integrazioni nel rispetto e in coerenza con le indicazioni del PRGC vigente;

- modifica le prescrizioni edificatorie delle sub zone A6 "Aree libere edificabili" per dare coerenza ai criteri informativi del Piano e conseguire adeguati esiti progettuali,

- riconfigura alcuni ambiti d'intervento, su richiesta motivata, secondo criteri di progettazione in grado di rispettare e valorizzare l'articolazione tipologico-architettonica del tessuto urbanistico di impianto storico.

La presente variante 1:

- interessa beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni culturali) del D.Lgs. 22.01.04 n°42 solo in quanto modifica ed integra le norme di attuazione;

- interessa beni vincolati dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs. 22.01.04 n°42 ma, per argomenti trattati e proposte inserite non incide sugli aspetti paesaggistici del contesto né implica effetti dal punto di vista paesaggistico;

- non necessita di preventivo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture di cui all'art.166 della L.R. 21 dicembre 2012 n.26 (assenza di interventi/interferenze sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica);

- non necessita di preventivo parere geologico.

La Variante 1 al PAC è composta dai seguenti elaborati:

Elaborati scritti e grafici:

- **relazione di variante e asseverazioni**, sui contenuti della variante, dati relativi alle modifiche introdotte, estratti grafici comparativi, relazione di incidenza;
- **norme di attuazione comparative**, con evidenza delle revisioni;
- **relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS**, di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i. e dell'art.4 della LR 16/2008 e s.m.i

2. OGGETTO DELLA VARIANTE

La presente Variante introduce **le seguenti modifiche all'impianto operativo:**

Modifiche azzonative al PAC

- a) **Ridelimitazione e azzonamento delle aree che sono state inserite in zona A con variante al PRGC** (cfr. Variante n.8 al PRGC): la previsione azzonativa impressa comporta una definizione coerente con la localizzazione, l'ambito destinativo circostante (caratteri strutturali del quadro di appartenenza), la dimensione revisionale.
Correzione refusi grafici

FELETTO

- a.1 Si inserisce l'area in sub zona A3 – *Ristrutturazione edilizia*

ADEGLIACCO

- a.2 La configurazione azzonativa, conseguente al mero riconoscimento dell'assetto compiuto del parcheggio su via della Chiesa operato dal PRGC, viene anche modificata e ridefinita sulla base di richiesta motivata, assunta per quanto in grado di prefigurare un miglior risultato progettuale dal punto di vista urbanistico. Per il dettaglio si rinvia alla **modifica c.2.**


CAVALICCO

- a.3 Si corregge un refuso sulla perimetrazione delle Zone A e si inserisce l'area in sub zona A3 – *Ristrutturazione edilizia*

SCHEDE DI COMPARAZIONE DELLE VARIAZIONI

Modifica a.1 – FELETTO


Stato di fatto



Progetto

Si inserisce l'area in sub zona A3 – *Ristrutturazione edilizia* a seguito di ridelimitazione della zona A con variante al PRGC (cfr. Variante n.8 al PRGC)



Modifica a.2 (vedi Modifica c.2)**Modifica a.3 - CAVALICCO****Stato di fatto****Progetto**

Si corregge un refuso sulla
perimetrazione delle Zone A
e si inserisce l'area in sub
zona A3 – *Ristrutturazione
edilizia*





b) Modifica delle prescrizioni edificatorie delle sub zone A6 Aree libere edificabili per dare coerenza ai criteri informativi del Piano e conseguire adeguati esiti progettuali


CAVALICCO

- b.1** Su base catastale aggiornata si ridefinisce il limite tra sub zona A6 – *Aree libere edificabili* e sub zona A3 – *Ristrutturazione edilizia*; si stralciano le indicazioni grafiche relative alle prescrizioni edificatorie (*limite inviluppo e filo fisso*); si mantengono inalterati i parametri urbanistici di *Destinazione d'uso, Altezza massima o numero dei piani, Cubatura* totale.
- b.2** Si stralciano le indicazioni grafiche relative alle prescrizioni edificatorie (*limite inviluppo e filo fisso*); si mantengono inalterati i parametri urbanistici di *Destinazione d'uso, Altezza massima o numero dei piani, Cubatura*.
- b.3** Si stralciano le indicazioni grafiche relative alle prescrizioni edificatorie (*filo fisso*); si mantengono inalterati i parametri urbanistici di *Destinazione d'uso, Altezza massima o numero dei piani, Cubatura*.


SCHEDE DI COMPARAZIONE DELLE VARIAZIONI

Modifica b.1 - CAVALICCO

| | |
|--|--|
| <p>Stato di fatto</p> |  |
| <p>Progetto</p> <p>Su base catastale aggiornata si ridefinisce il limite tra sub zona A6 – <i>Aree libere edificabili</i> e sub zona A3 – <i>Ristrutturazione edilizia</i>;</p> <p>si stralciano le indicazioni grafiche relative alle prescrizioni edificatorie (<i>limite inviluppo e filo fisso</i>);</p> <p>si mantengono inalterati i parametri urbanistici di <i>Destinazione d'uso, Altezza massima o numero dei piani, Cubatura totale</i>.</p> |  |

Modifica b.2 - CAVALICCO**Stato di fatto****Progetto**

Si stralciano le indicazioni grafiche relative alle prescrizioni edificatorie (*limite inviluppo e filo fisso*); si mantengono inalterati i parametri urbanistici di *Destinazione d'uso, Altezza massima o numero dei piani, Cubatura*.



Modifica b.3 – CAVALICCO**Stato di fatto****Progetto**

Si stralciano le indicazioni grafiche relative alle prescrizioni edificatorie (*filo fisso*);
si mantengono inalterati i parametri urbanistici di *Destinazione d'uso, Altezza massima o numero dei piani, Cubatura*.



- c) Riconfigurazione di alcuni ambiti d'intervento, su richiesta motivata, secondo criteri di progettazione in grado di valorizzare l'articolazione tipologico-architettonica del tessuto urbanistico di impianto storico**

ADEGLIACCO

- c.1** Si semplifica l'organizzazione distributiva dell'edificazione, privilegiando il recupero del patrimonio esistente, stralciando alcune indicazioni grafiche relative alle prescrizioni edificatorie (*limite inviluppo, filo fisso e sottoportici passanti*) e alla zonizzazione in *A4 – Demolizione con ricostruzione*; si inseriscono nuove previsioni localizzative per l'edificazione; si rimodulano i parametri urbanistici a parità di *Cubatura* massima consentita.
- c.2** Su base catastale aggiornata, ci si adegua alla ripermimetrazione delle zone inserite in zona A con variante al PRGC e si associa all'intera area la sub zona *A3 – Ristrutturazione edilizia*; si ridefiniscono le prescrizioni edificatorie *inserendo un nuovo limite di inviluppo* e stralciando i fili fissi; si rimodulano i parametri urbanistici a parità di *Cubatura* massima consentita.


FELETTO

- c.3** Si uniforma l'area all'adiacente sub zona *A3 – Ristrutturazione edilizia*, per coerenza previsionale

SCHEDE DI COMPARAZIONE DELLE VARIAZIONI


Modifica c.1 - ADEGLIACCO


Stato di fatto



Progetto

Si semplifica l'organizzazione distributiva dell'edificazione, privilegiando il recupero del patrimonio esistente, stralciando alcune indicazioni grafiche relative alle prescrizioni edificatorie (*limite involuppo, filo fisso e sottoportici passanti*) e alla zonizzazione in A4 – *Demolizione con ricostruzione*; si inseriscono nuove previsioni localizzative per l'edificazione; si rimodulano i parametri urbanistici a parità di *Cubatura* massima consentita.




Modifica c.2 – ADEGLIACCO**Stato di fatto****Progetto**

Su base catastale aggiornata, ci si adegua alla ripermetrazione delle zone inserite in zona A con variante al PRGC e si associa all'intera area la sub zona A3 – *Ristrutturazione edilizia*;

si ridefiniscono le prescrizioni edificatorie *inserendo un nuovo limite di inviluppo* e stralciando i fili fissi;

si rimodulano i parametri urbanistici a parità di *Cubatura* massima consentita.



Modifica c.3 – FELETTO**Stato di fatto****Progetto**

Si completa il riconoscimento dell'intero ambito pertinenziale associato alla sub zona A3 – *Ristrutturazione edilizia* per coerenza di assetto urbanistico



Modifiche alle Norme di Attuazione del PAC

La variante interviene al fine di modificare e sviluppare le norme di attuazione così da semplificare, verificare, precisare e chiarire ulteriormente alcuni contenuti, o di introdurre limitate e circostanziate integrazioni nel rispetto e in coerenza con le indicazioni del PRGC vigente.

Si rinvia, per il dettaglio dei contenuti, **alle norme di attuazione comparative** (con evidenza delle revisioni).

3. RELAZIONE DI INCIDENZA

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

La Rete è costituita da:

Siti di Importanza Comunitaria (SIC): istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente.

Zone a Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, art.6, c.3°

*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che **possa avere incidenze significative su tale sito**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4 (misure compensative n.di.r.), le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*

Relativamente agli ambiti in oggetto si rileva che nel territorio del Comune di Tavagnacco e dei comuni limitrofi non sono presenti siti classificati tra le zone speciali di conservazione e rientranti nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000".

Il SIC più prossimo si trova in Comune di Campofornido (SIC IT3320023 Magredi di Campofornido).

In riferimento all'art.5 del DPR 8 settembre 1997 n°357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), e alla sua applicazione, ove si sottolinea che le condizioni per assoggettare un piano a tale valutazione è che possa avere **INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUL SIC**, andando ad esplorare ed analizzare le possibili conseguenze o interferenze tra le modifiche introdotte dalla Variante 1 al PAC (portata delle previsioni di piano), la loro applicazione sul territorio (localizzazione delle previsioni di piano) e gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat dei SIC stabiliti dalla Comunità Europea, si deduce che le previsioni della presente variante **non comportano incidenze sul SIC Magredi di Campofornido, fisicamente molto distante dal territorio comunale.**

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.
piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale
Variante 1

ASSEVERAZIONE

la sottoscritta
arch.Lidia Giorgessi
iscritta all'OAPPC di Udine con il n°957
progettista della Variante
e
Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio/Responsabile del Procedimento

ASSEVERA

che i contenuti della **Variante 1 al PAC delle zone A** del PRGC del Comune di Tavagnacco:

- osservano le indicazioni dello strumento urbanistico generale;
- rispettano i limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015

Feletto Umberto, agosto 2016

arch. Lidia Giorgessi

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.
piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale
Variante 1

ASSEVERAZIONE

ai sensi dell'art.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dall'art.4, c.2 LR 15/92

la sottoscritta

arch.Lidia Giorgessi

iscritta all'OAPPC di Udine con il n°957

progettista della Variante e Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio

ASSEVERA

che, per la presente Variante al PAC, non è necessario il parere di cui all'art.10, comma 4 ter, della LR 27/88, come introdotto dall'art.4 della LR 15/92, in quanto già reso dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico - giusto parere n°56/2008 del 26.08.2008, in sede di adozione del PRGC.

Inoltre, attesta che le prescrizioni formulate da parte della Direzione regionale indicata, espresse nel predetto parere geologico, non riguardano le aree interessate dalla presente Variante 1 al PAC

Feletto Umberto, agosto 2016

arch.Lidia Giorgessi

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

P.A.C. DELLE ZONE A DEL P.R.G.C.
piano attuativo comunale delle zone A del piano regolatore generale comunale
Variante 1

ASSEVERAZIONE

sui beni culturali e paesaggistici tutelati
ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

la sottoscritta

arch.Lidia Giorgessi

iscritta all'OAPPC di Udine con il n°957

progettista della Variante e Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio

ASSEVERA

che i contenuti della **Variante 1 al PAC delle zone A** del PRGC del Comune di Tavagnacco:
- **interessano** beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni Culturali) del D.Lgs. 22.01.04 n.42 e s.m.i.;
- **interessano** beni vincolati dalla Parte Terza (Beni paesaggistici), del D.Lgs. 22.01.04 n.42.
Feletto Umberto, agosto 2016

arch.Lidia Giorgessi